

## **CORTE FEDERALE DI APPELLO**

L'anno 2021, il giorno 5 del mese di marzo, in Roma, via Solferino n. 32, la Corte Federale d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli Presidente, relatore, estensore

Cons. Federico Di Matteo, componente

Avv. Mario Antonio Scino, componente

Cons. Carlo Schilardi, componente

Cons. Giulio Veltri, componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

nel ricorso in appello dei sigg. Marco CORBERI, Luca CORBERI, avverso la sentenza n. 1/21 del 14-21 gennaio 2021 Tribunale Federale, emessa in data 14.21 gennaio 2021.

### **PREMESSA**

I licenziati Luca Corberi (licenza ACI-SPORT concorrente conduttore n. 301525 e ufficiale di gara n. 405816) e Marco Corberi (licenza ACI-SPORT assistente meccanico K n. 303741 e concorrente n. 300481), deferiti dalla Procura federale, sono stati riconosciuti colpevoli con sentenza del Giudice Federale Sportivo del 14-21 gennaio 2021 n. 1/21 e assoggettati alla proposta di sanzione della radiazione, da irrogare amministrativamente da parte della Giunta dell'ACI-Sport ai sensi dell'art. 227, com. 13, lett. b) del regolamento sportivo nazionale.

Avverso detta sentenza ricorrono i signori Corberi Marco e Luca.

### **FATTO**

Si espone il fatto come sinteticamente descritto nella sentenza impugnata e riportato nell'atto di appello:

*“«Nel corso della manifestazione del Campionato del mondo Kart svoltasi il 4 ottobre 2020 presso il circuito di Lonato del Garda era accaduto che: 1) il conduttore Luca Corberi, si era ritirato dalla gara perché la sua vettura non era più in grado di proseguire dopo un incidente che aveva tra l'altro causato il distacco del paraurti; incidente determinato da un contatto con la vettura del conduttore Paolo*



*Ippolito. A seguito di ciò 11 Corberi aveva atteso in pista il successivo passaggio dell'Ippolito per lanciargli contro tale paraurti, mettendo così in grave rischio sia l'Ippolito sia i conduttori che lo seguivano; e in un secondo momento aveva aggredito l'Ippolito nel parco chiuso;*

*2) il concorrente Marco Corberi, padre di Luca Corberi, era entrato abusivamente nel parco chiuso ed aveva aggredito a sua volta l'Ippolito”*

A seguito di tali fatti la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Sportivo i seguenti incolpati:

Marco Corberi (licenza di assistente meccanico K n. 303741 e di concorrente n. 300481;

Luca Corberi (licenza di conc./cond. n. 301525 e di ufficiale di gara n. 405816);

So. Fin. Pa. Srl (licenza di Pista K n. 299291) in persona del legale rappresentante pro tempore per la violazione degli articoli 8.1 e 8.4 del R.S.N. come ritenuti applicabili anche alla persona giuridica titolare di propria licenza sportiva, gestore della pista;

per violazione degli articoli 8.1, 8.4 ed 227.4 RSN, applicando le seguenti aggravanti di cui all'art. 225 RSN:

per Marco Corberi, lettere b), d), f);

per Luca Corberi, lettere d), f), g);

So.Fin.Pa srl, lettere a), c), f).

A seguito del deferimento, la Procura ha chiesto nei confronti degli incolpati la sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 227.13 del Regolamento Sportivo Nazionale RSN,

Successivamente, la So.Fin.Pa. Srl, il cui rappresentante legale e socio di controllo è lo stesso Marco Corberi, ha concordato un risarcimento del danno consistente nella messa a disposizione della somma di € 50.000,00(cinquantamila/00) e della disponibilità di mettere a disposizione gratuitamente della FIA e dell'ACI l'impianto stesso per intere giornate per promuovere tra i giovani corsi di sicurezza e disciplina automobilistica. Essa non ha quindi partecipato al giudizio di primo grado.

Gli appellanti espongono in diritto

Preliminarmente precisano gli appellanti che è intervenuto, prima del giudizio, l'integrale risarcimento del danno (di cui darebbe contezza, invero, lo stesso Procuratore Federale) mediante messa a disposizione della somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre all'impegno da parte del gestore della pista (la società di cui il medesimo sig. Marco Corberi è rappresentante legale e socio di controllo) di mettere a disposizione gratuitamente dell'ACI e della FIA il proprio impianto sportivo per intere giornate per promuovere tra i giovani corsi di sicurezza e disciplina automobilistica.

Con il primo motivo di ricorso, gli appellanti lamentano la assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata, in violazione dei principi generali e dell'art. 111 della costituzione.

Trattasi, secondo la prospettazione, di motivazione apparente.

In particolare risulterebbe violato l'articolo 229 RSN il quale impone all'Organo Giudicante, di tener conto «della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'infrazione, dei suoi precedenti disciplinari», accanto al quale vi è l'altro importantissimo onere di indicazione «degli effetti della condotta e delle motivazioni».

Prospettano gli appellanti anche la violazione dell'art. 227.13 RSN, lettera c), che impone di comunicare alla FIA e al CONI «le ragioni che l'hanno determinata».

Prospettano inoltre che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sono applicabili anche al sistema di giustizia sportiva i principi generali dell'ordinamento giuridico in ragione della loro attitudine a costituire direttive di carattere generale che per ragioni di equità e imparzialità trovano necessaria applicazione anche al settore delle controversie che riguardano il corretto svolgimento delle competizioni sportive come espressione di principi umani e

sociali irrinunciabili derivanti dalla millenaria evoluzione del diritto» (cfr. sentenza n. 3/12, Tribunale Nazionale di Appello ACI-CSAI).

Prospettano inoltre che non varrebbe inferire dalla scarna motivazione che la massima della sanzione sarebbe stata giustificata dalla circostanza per cui *«i fatti hanno avuto una eco mondiale aggravando ancora di più l'accaduto»*.

Infatti la valutazione della sanzione così penale come disciplinare deve ancorarsi unicamente al fatto e circoscriversi alla sua concreta e oggettiva gravità.

Passando al merito delle contestate aggravanti ex art. 225 co. RSN, osservano gli appellanti quanto segue.

Quanto alle aggravanti lettera d) (“aver agito per motivi futili o abietti”), e lett. f) (“aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;”) contestate sia a Luca Corberi sia a Marco Corberi, la prospettazione difensiva contesta la definizione di “motivi futili o abietti”, assumendo invece trattarsi di una “reazione in stato di ira, determinata da fatto ingiusto altrui” (art. 225, comma I, lettera a), RSN). Assume infatti che il concorrente Ippolito, la vittima del comportamento aggressivo dei due appellanti, che seguiva il conduttore Luca Corbero, lo avrebbe tamponato a circa 140 km/h con evidente danno e costringendolo ad abbandonare la gara e costituendo provocazione.

Pertanto assume l'appellante la equivalenza tra l'aggravante e l'attenuante a favore dei due imputati.

Quanto al danno, assumono che lo stesso sia stato risarcito con le modalità narrate in fatto. Considerando, per altro, che la attenuante in parola, secondo la giurisprudenza della Cassazione penale, si applica anche quando il danno stesso sia risarcito da un terzo (come nella specie essendo il risarcimento offerto dalla So.Fin.PA srl oggi non parte del giudizio).

Quanto alla aggravante di cui alla lettera b) (“avere danneggiato persone o cose”) contestata al solo imputato Marco Corberi, questi assume essere equivalente alla attenuante del risarcimento del danno offerto. Pertanto tale attenuante deve applicarsi sia al Corberi Marco, sia al Corberi Luca.

Quanto alla aggravate di cui alla lettera g) (“avere l’infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico) contestata al solo incolpato Luca Corberi, lo stesso ne assume la inconferenza con i fatti. L’aggravante, infatti si riferirebbe a situazioni gravissime, che inficiano la pacifica convivenza nell’associato ed ordinato funzionamento del sistema democratico e nel rispetto delle leggi, che viene posto in pericolo dall’eccitamento, suggestione o sprone ovvero da azioni dirette a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso che vada a ledere il buon assetto o regolare andamento del vivere civile» (Cass. Pen. Sezione I, 13 maggio 1975 - 22 novembre 1974).

Non a caso, osserva l’appellante, rientrano nei delitti contro l’ordine pubblico l’istigazione a disobbedire le leggi, l’associazione per delinquere, quella di stampo mafioso, lo scambio elettorale dello stesso stampo, la devastazione e il saccheggio. A tali delitti non potrebbe essere certo equiparata la reazione di Luca Corberi in stato d’ira determinata dal fatto ingiusto di Paolo Ippolito.

All’udienza di discussione le parti appellanti, con l’assenso della Procura, hanno rinunciato alla visione delle registrazioni dell’accaduto, dandole per note alle parti e al collegio, ed hanno ribadito le rispettive richieste.

In particolare la Procura, riportandosi alle conclusioni depositate, evidenzia il carattere doloso dell’azione del pilota Luca Corberi che non ha reagito nell’immediatezza ma ha atteso con predeterminazione l’occasione per compiere un gesto irresponsabile lanciando in pista all’indirizzo del conducente Ippoliti un pezzo del paraurti del proprio go-kart. L’assenza di danni fisici per l’Ippolito o per altri sarebbe un puro caso, date le dimensioni dell’oggetto lanciato in pista durante la corsa.

Preliminarmente, gli appellanti insistono nella richiesta di sospensione del procedimento. Fanno presente che analoga istanza è stata presentata al Tribunale FIA, ma da questo rigettata. L’istanza è quindi presentata anche a questa Corte, sottolineando che, in caso contrario, si svolgerebbero due

procedimenti disciplinari per i medesimi fatti, violando così il principio del *ne bis in idem*.

Sull'eccezione preliminare, la Procura conferma la propria contrarietà alla sospensione del giudizio, sia perché il giudice sportivo italiano è stato adito prima di quello internazionale, sia segnalando che in caso di accoglimento della sanzione richiesta, il procedimento FIA potrà essere interrotto per l'effetto della radiazione.

### DIRITTO

Come è emerso in narrativa, il deferimento dei signori Corberi deriva da gravi comportamenti da loro tenuti durante l'espletamento della gara del Campionato del mondo Kart svoltasi il 4 ottobre 2020 presso il circuito di Lonato del Garda

In tale occasione, il conduttore Luca Corberi attendeva il passaggio del conduttore Ippoliti, reo di averlo tamponato nel corso della gara e di avere danneggiato il suo Kart con il distacco di un pezzo del paraurti costringendolo al ritiro, e al passaggio scagliava lo stesso pezzo staccatosi all'indirizzo dell'Ippoliti, fortunatamente, e fortunatamente, senza colpirlo.

Il sig. Marco Corberi, padre del conduttore e concorrente, entrato in parco chiuso sfruttando la sua posizione di rappresentante legale e socio di controllo della So.Fin.Pa. Srl che gestisce la pista, ma con ciò contravvenendo alle regole, aggrediva l'Ippolito fisicamente, sbattendolo contro un muro, prima di essere fermato da altro soggetto.

I fatti sono documentati nelle registrazioni video acquisite agli atti e sono ormai inconfutabili non avendo subito alcuna contestazione né ridimensionamento da parte degli appellanti, che anzi li hanno ammessi.

Il giudizio, pertanto, accertati i fatti e la totale addebitabilità agli incolpati con perfetta partecipazione della loro volontà e delle conseguenze, quindi con dolo pieno, si deve svolgere esclusivamente sulla correttezza giuridica della sentenza impugnata, sulla qualificazione della gravità dei fatti,

della addebitabilità delle aggravanti o delle attenuanti, e sulla quantificazione della pena.

#### ISTANZA DI RINVIO DELLA CAUSA

Preliminarmente, occorre precisare che la istanza di rinvio (*rectius* sospensione) del procedimento in pendenza dell'analogo giudizio in corso presso gli organi giurisdizionali FIA, presentata dagli appellanti non può essere accolta.

Il giudice sportivo italiano è stato incardinato prima di quello Internazionale per fatti avvenuti sul territorio italiano durante una manifestazione promossa e organizzata sotto l'egida dell'ente sportivo italiano (ACI Sport) e quindi nell'ambito dell'ordinamento giuridico sportivo italiano. Dal che discende la giurisdizione del Giudice Federale Sportivo italiano e della Corte Federale d'Appello facenti parte della federazione ACI Sport.

Né è ipotizzabile, come prospettato dagli appellanti, un problema di *bis in idem*. Come ha giustamente osservato la Corte FIA nel respingere la medesima istanza di sospensione, i fatti risultano rilevanti e presi in considerazione alla luce di due ordinamenti giuridici entrambi aventi competenza e quindi giurisdizione, sotto profili e con conseguenze diverse. Infatti, trattandosi di una competizione italiana, ma avente valore internazionale, essa rientra, per certi versi, anche nella competenza della Corte FIA, sia pure limitatamente ai profili giuridici che quello stesso giudice dovrà indicare e in base alle norme dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale che saranno anche esse deliberate e applicate dal medesimo giudice.

Si tratta pertanto di un eventuale conflitto di giurisdizione tra ordinamenti diversi che spetta al giudice adito per secondo deliberare ed eventualmente sollevare nelle sedi precostituite alla luce dei principi di continenza.

#### CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA

Ancora preliminarmente, si deve ritenere la inconferenza del motivo che riguarda la carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Anche ove fosse condivisibile la tesi per cui la motivazione di detta sentenza appartiene al novero delle così dette motivazioni apparenti, e che sia fondata la doglianza circa la mancata motivazione del grado di gravità della infrazione e quindi del dolo e della qualità e quantità della pena irrogata dal giudice di primo grado; in altri termini fosse corretta la prospettazione per cui non è per nulla evidenziato il motivo per il quale si è irrogata la pena massima, invece che una intermedia, occorre però ricordare che la Corte Federale d'Appello è giudice del merito in secondo grado. Quindi gli è concesso rivalutare i fatti e giudicarli secondo il principio della devoluzione in appello che costituisce non *revisio prioris instantiae*, ma *novum iudicium*. Ne consegue che questa Corte, valutati nuovamente i fatti, procederà ad esaminare la colpevolezza degli appellanti e ad irrogare la pena secondo le disposizioni del RSN e dei Principi Generali.

SUSSISTENZA DELLA ANTIGIURIDICITÀ – LUCA CORBERI

Orbene, per quanto si è esposto, e atteso che i fatti sono stati ammessi dagli incolpati, appare evidente la loro responsabilità disciplinare.

Il capo di imputazione a carico dei sigg. Marco Corberi e Luca Corberi contesta la violazione degli artt. 8.1 e 8.4 del RSN che dispongono, rispettivamente: **“8.1 - Principio Di Lealtà. Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”**

**“8.4 - Principio Di Non Violenza. Tutti i titolari di tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.”**

Il comportamento tenuto dal sig. Luca Corberi (l'aver scagliato un pezzo del paraurti del suo Kart all'indirizzo di un concorrente che gareggiava in pista) costituisce *ictu oculi* la violazione dei principi di correttezza e di non violenza cui tutti i tesserati devono attenersi. E per correttezza si deve intendere, infatti, un comportamento che non viola alcuna delle norme sia giuridiche sia di buon comportamento reciproco, quelle norme civili, in





sostanza, non necessariamente scritte e consacrate in un codice che presiedono al comportamento umano in una società armoniosa e ordinata. Sono le norme che puniscono la semplice maleducazione, con il disdoro e la disapprovazione sociale, e via via in un *climax* quelle più gravi sino a giungere alle norme penali che colpiscono i comportamenti assistiti da una gravità e da conseguenze particolari.

Orbene, il comportamento illecito tenuto dal Luca Corberi è di per sé evidentemente un comportamento contrario alla correttezza, cioè a quella norma che impone ai consociati di rispettare tutte le regole, a maggior ragione se codificate, che regolano i rapporti reciproci tra gli uomini e, negli ordinamenti giuridici particolari come quello sportivo, in occasione delle attività disciplinate dallo stesso. In particolare rispettare il principio del *neminem ledere*, e che stigmatizzano anche la violenza personale sia pure come vendetta e ritorsione a un fatto ingiusto causato dalla successiva vittima di tale comportamento. Per altro si tratta di condotta in violazione del combinato disposto del detto art. 8.1 con l'art. 8.4, perché il lancio di un oggetto contundente con intenzione di colpire il destinatario è senza meno una atto di violenza che integra quella *“condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.”* Da ciò discende oltre alla qualificazione di gravissimo comportamento scorretto, violento e sommamente pericoloso, anche la inapplicabilità della attenuante della provocazione. Come meglio *infra*.

La scorrettezza perpetrata è gravissima perché si è concretizzata in una azione che avrebbe potuto determinare conseguenze assai gravi per la incolumità dell'Ippolito ma anche degli altri corridori, lasciando sull'asfalto un residuo pericoloso per la circolazione. Il fatto, puramente fortuito, che tali conseguenze non si siano verificate, non elide la qualificazione del comportamento come comportamento di pericolo.

Inoltre lo stesso fatto è chiaramente assistito dal dolo e financo dalla premeditazione, essendosi il Corberi Luca volutamente appostato a bordo pista per aspettare l'Ippoliti e tentare di colpirlo.

Ed ugualmente il comportamento è chiaramente in violazione dell'art. 8.4, essendo stato diretto, nelle evidenti intenzioni, a minare l'integrità fisica del concorrente Ippoliti, scagliandogli contro un oggetto contundente.

SUSSISTENZA DELLA ANTIGIURIDICITÀ – MARCO CORBERI

Quanto al sig. Marco Corberi, la contestazione riguarda i medesimi articoli 8.1 e 8.4 del RSN.

E' incontestabile che Corberi Marco, padre del sig. Luca e dirigente responsabile della società che gestisce la pista, si è intromesso nel parco chiuso senza averne la facoltà, ed ha aggredito il concorrente Ippoliti per il bavero e sbattendolo al muro.

L'aggressione all'Ippoliti non è stata puramente verbale, il che già sarebbe stato sufficiente ad applicare l'art. 1, bensì anche fisica, integrando quindi anche la fattispecie di cui all'art. 8.4.

Anche tale comportamento merita la qualificazioni di gravissimo per una serie di motivi.

In primo luogo per l'essere stato posto in essere da un adulto nei confronti di un ragazzo inerme. Episodio ancora più esecrabile se paragonato al dovere morale dell'adulto di educare i giovani all'amore dello sport disinteressato, e aggravato altresì dalla qualificazione del Marco Corberi, il quale è altresì rappresentante legale e socio di controllo della società che gestisce la pista e come tale organizzatore e responsabile dei fatti che accadono in occasione delle gare organizzate. Trattasi cioè di un dirigente del sistema sportivo automobilistico dal quale è lecito, se non doveroso, attendersi comportamenti pacati e responsabili che fungano da esempio e modello per tutti i tesserati partecipanti alla manifestazione. In particolare il Marco Corberi ha violato le norme relative al regime di parco chiuso che sono



esattamente tra quelle che egli, nel suo ruolo, deve tutelare. In tal modo venuto meno anche ai suoi obblighi specifici di dirigente sportivo.

Anche in tal caso, quindi, deve esser applicata al fatto, considerato già in sé gravissimo per i motivi detti, l'aggravante dei motivi futili o abietti, come *infra*.

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - DANNI A PERSONE

Quanto al sig. Marco Corberi si deve ritenere applicabile altresì la contestata aggravante prevista dall'art. 225, lett. b), cioè l'aver danneggiato persone o cose.

In effetti il Marco Corberi ha compiuto un atto inquadrabile in questa aggravante quando, aggredendo l'Ippoliti, ne ha provocato danni fisici, sia pure non denunciati, conseguenza dello spintonamento contro il muro e danni morali e psicologici, come quelli che sempre una aggressione fisica determina in un soggetto, e in particolare modo quando l'aggressore è un adulto e la vittima un ragazzo. Del tutto secondario e inconferente il fatto che l'Ippoliti non partecipi come parte lesa al presente giudizio.

Il danno alle persone, infatti, non può essere inteso solo nel senso fisico, come è noto, ma anche quando esso riguarda la sfera morale e psichica della vittima.

L'aggravante, quindi, contestata al solo Marco Corberi deve essere a lui ascritta.

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - AVERE AGITO PER MOTIVI FUTILI O ABIETTI –  
 MARCO CORBERI E LUCA CORBERI

Come si è detto in precedenza, il comportamento dei sig. Corberi, conseguenza non di un impeto sia pure iracondo nell'immediatezza del fatto ritenuto provocatorio, ma di semplice vendetta e di volontà di esercitare arbitrariamente le proprie ragioni (che meglio sarebbero state tutelate attraverso lo strumento del reclamo ai GGSS) induce a qualificarne i motivi quali abietti, e come tale la contestata aggravante non può essere elisa.

Per motivi si intendono gli impulsi, li stimoli che determinano gli incolpati a commettere il fatto punibile.

In sostanza, anche secondo Cass. Pe n. Sez. V, 21 aprile 2017, n. 36892 il giudizio sulla ricorrenza dei motivi abietti *“va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa.”* In altri termini il motivo del reato può dirsi abietto quando, basandosi su un parametro di tipo etico espressione del sentire comune in un determinato contesto culturale, possa considerarsi ignobile e turpe, rivelando una particolare perversità del reo, e tale da destare un sentimento di ripudio in un soggetto medio appartenente alla comunità di riferimento.

Vale a dire che il motivo del reato potrà dirsi abietto qualora possa considerarsi spregevole e vile, tale da apparire intollerabile ed ingiustificabile per la sua abnormità da parte della maggioranza dei cittadini di una determinata comunità.

Tali caratteristiche sono riscontrabili nella fattispecie.

Per quanto concerne il Luca Corberi, la medesima sproporzione tra il fatto commesso dall'Ippoliti e l'abnormità del lancio di un oggetto contundente verso lo stesso, con sottoposizione a grave pericolo per l'Ippoliti e gli altri concorrenti, connota la violazione delle norme attraverso quel tipo di atti perpetrati, come intollerabile e ingiustificabile e come tale ripudiabile e spregevole da parte della comunità di riferimento.

In particolare modo per quanto riguarda Luca Corberi, il fatto è in netta contrapposizione morale rispetto a quella che in quel momento era la comunità di riferimento, vale a dire l'intera comunità dello sport automobilistico, a livello mondiale, la quale pur tra contraddizioni tipiche delle realtà umane, affronta la cultura dello sport con spirito di lealtà e di pacifico ed onesto confronto tra le capacità dei concorrenti.

Anche per quanto concerne Marco Corberi è inevitabile giungere al medesimo giudizio, atteso che i fatti incolpati sono costituiti dalla violazione



delle norme del parco chiuso, che egli stesso avrebbe dovuto far rispettare, approfittando e utilizzando la sua posizione dirigenziale, l'aggressione improvvisa e non preannunciata all'inerte Ippoliti, la notevole differenza di età tra aggressore e vittima che sempre produce un giudizio di esecrabilità in ogni comunità umana.

Si aggiunga, per entrambi, che lo scopo della azione illegittima, lungi dal costituire una pseudo riparazione alla ingiustizia del fatto altrui, assume chiaramente i connotati della vendetta, comportamento per sé esecrato da qualsiasi ideologia, religione e cultura civilizzate.

Quanto alla futilità dei motivi, ascritta ad entrambi gli incolpati, Cass. Pen. Sez. V, 11 settembre 2020, n. 25940, ha chiarito che *“La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento”*.

La evidentissima sproporzione tra il “fatto ingiusto” già rilevata e i fatti incriminati, sarebbe già di per sé sufficiente a motivare il giudizio di futilità dei motivi posta a base degli atti criminali. Come emerge nella sentenza appena citata, la futilità va giudicata non solo in senso assoluto, ma anche relativo rispetto alla gravità del fatto ascritto. Sicché, per il Luca Corberi, il motivo di essere stato costretto al ritiro da una gara di kart non può che essere considerato futile in proporzione al fatto potenzialmente causativo di lesioni, se non della morte, dell'Ippoliti o di altri concorrenti sfortunati.

Come pure il medesimo giudizio di sproporzione va compiuto nei confronti di Marco Corberi, comparando il medesimo “fatto ingiusto” con la grave violenza fisica perpetrata nei confronti di un giovane inerte.

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - AVERE DETERMINATO UN DANNO PATRIMONIALE RILEVANTE – MARCO CORBERI E LUCA CORBERI

I comportamenti incolpati si sono svolti sotto l'occhio impietoso delle telecamere dei mass media e sono state trasmesse in tutto il mondo. Sono circolate anche sul web attraverso il social YouTube ed hanno così procurato un danno gravissimo alla immagine dell'ACI Sport e dell'automobilismo sportivo italiano in tutto il mondo. Trattasi di un danno con ricadute patrimoniali ingenti, atteso che l'immagine pubblica è un requisito essenziale nella scelta degli enti sportivi organizzatori di competizioni internazionali, e quindi i fatti ascritti sono in grado di generare il venire meno della fiducia dell'ordinamento e delle organizzazioni internazionali nei confronti del sistema italiano.

Ciò è sicuramente applicabile al comportamento di Luca Corberi, giacché le sue azioni, mirate a recare offesa fisica sull'Ippoliti hanno trasmesso il messaggio della presenza sui circuiti italiani di personaggi pericolosi con conseguente giudizio di inaffidabilità degli organizzatori italiani.

Si aggiunga che il tentativo di danneggiamento della persona dell'Ippoliti ha ne ha determinato una emozione negativa per la connotazione di un comportamento di pericolo, che come tale reca danno alla tranquillità e serenità psicologica della vittima.

Identiche considerazioni vanno espone nei confronti di Marco Corberi e della sua aggressione all'Ippoliti anche essa diffusa in mondovisione e resa indelebile sul web.

CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELL' AVERE RISARCITO IL DANNO – MARCO CORBERI E LUCA CORBERI

In relazione alla aggravante dell' avere determinato un danno rilevante, non può trovare applicazione l'attenuante equivalente di avere risarcito il danno stesso, perché inconferente con l'incolpazione.

Occorre infatti ricordare che, dagli atti, emerge che la Federazione ACI ha sottoposto a procedimento disciplinare anche la società che gestisce la pista, considerandola oggettivamente responsabile degli avvenimenti, secondo i ben

noti principi del diritto sportivo sulla responsabilità oggettiva delle società tesserate per *culpa in vigilando*.

Gli attuali appellanti, infatti, sono giuridicamente personalmente responsabili a titolo diverso rispetto da quello della società che gestisce la pista deferita dalla Procura in maniera autonoma rispetto ai due tesserati persone fisiche. Quella per responsabilità oggettiva e culpa in vigilando nei confronti degli stessi sigg. Corberi, questi per avere commesso dei fatti in violazione delle norme incriminatrici speciali del RSN.

Orbene, il procedimento a carico della società, che non è di competenza di questa Corte, è stato definito ai sensi dell'art. 28 del regolamento di giustizia sportiva dell'ACI Sport con un accordo recante la sanzione della sospensione della So.Fin.Pa srl sino al 31 marzo 2021 e un risarcimento del danno a favore di ACI Sport di € 50.000,00(cinquantamila/00) oltre alla disponibilità dell'impianto di Lonato ad ospitare, nel corso della stagione 2021, due eventi dedicati alla formazione ed alla sicurezza, uno a favore di ACI ed uno a favore di FIA, come riporta la nota della Giunta ACI Sport in data 21 dicembre 2020, in atti, di accettazione della proposta.

Ne consegue che il risarcimento in questione afferisce esclusivamente al comportamento imputato disciplinarmente alla sola SoFinPA srl ai sensi della responsabilità oggettiva secondo i principi del diritto sportivo e che tale comportamento ha danneggiato esclusivamente la federazione ACI Sport. Il risarcimento deve essere riferito solo al titolo di incolpazione a carico della società *per culpa in vigilando* e responsabilità oggettiva, mentre il titolo di incolpazione dei sigg. Corberi è costituito dai fatti dannosi descritti.

Non giova invocare il principio giurisprudenziale per cui il risarcimento del danno può essere considerato quale attenuante anche se effettuato da un terzo. Tale circostanza si verifica là dove il terzo, in base a un qualsivoglia rapporto giuridico sottostante, ripari un danno derivante dalla condotta colposa o dolosa di altro soggetto, come nel caso dei risarcimenti disposti dalle assicurazioni per RCA, ma non nel caso in cui il terzo risarcisca il

danno da sé medesimo procurato a seguito di una autonoma condotta riferibile ad altra causa giuridica di imputazione, come nel caso di specie.

Per altro il risarcimento è stato effettuato solo nei confronti di ACI Sport e non ha riguardato i danni fisici e morali patiti dal sig. Ippoliti, e sotto questo profilo, quindi, si può considerare che non vi sia stato alcun risarcimento riparatore.

Pertanto, il risarcimento in questione a nessun costo può essere ascritto a diminuire la gravità del comportamento tenuto dai soggetti incolpati e avente a vittima e danneggiato oltre che ACI Sport altresì l'Ippolito, che non risulta risarcito.

**CIRCOSTANZA ATTENUANTE: PROVOCAZIONE – MARCO CORBERI E LUCA CORBERI**

Quanto alla attenuante della provocazione, ritiene la Corte che essa non sia applicabile agli incolpati.

L'attenuante in parola, consiste nell'avere agito nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui. Sono quindi necessari: lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antiggiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, infine la proporzionalità tra il fatto ingiusto altrui e il comportamento punibile. A tale proposito, quindi, l'attenuante è esclusa le volte in cui la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave da escludere la sussistenza di un nesso causale effettivo e plausibile tra il fatto ingiusto subito e l'azione delittuosa attuata (Cass. Pen. Sez. I, 12 luglio 2019, n. 30707, 9 luglio 2014, n. 30001).

La stessa attenuante, quindi, è inapplicabile al fatto commesso dal sig. Luca Corberi. In primo luogo perché vi è una evidente sproporzione tra il fatto





asseritamente ingiusto (il tamponamento) che avrebbe potuto trovare soddisfazione nei rimedi impugnatori, e la pericolosissima azione del lancio di un oggetto contundente verso l'Ippoliti con il corollario della messa in pericolo della incolumità anche di soggetti del tutto estranei al “fatto ingiusto” scatenante la situazione di ira. Il potenziale coinvolgimento di terzi estranei alla provocazione è dimostrativo di una assoluta sproporzione tra un fatto asseritamente ingiusto relativo alla condotta di una gara e il danno alla incolumità preordinato dall'agente sia nei confronti dell'Ippolito, con evidente dolo, sia nei confronti degli altri concorrenti ascrivibile a titolo di dolo eventuale.

La medesima attenuante non è applicabile al sig. Marco Corberi per il semplice fatto che egli non è stato vittima dell'asserito “fatto ingiusto”. Questo si è verificato direttamente a danno del sig. Luca Corberi, al quale solo si può attribuire quella commozione d'animo e quella tempesta sentimentale che determina lo stato d'ira. Il sig. Marco Corberi, padre del Luca, ha invece posto in essere le sue condotte con preordinazione, come è dimostrato dal fatto stesso che sia entrato illegittimamente in parco chiuso sfruttando il suo ruolo e abbia aggredito l'Ippoliti direttamente. Mentre, infatti la relazione tra il Luca Corberi e l'Ippoliti era di natura diretta, qualificabile come rapporto faccia a faccia, quella con il Marco Corberi era di natura indiretta, vale a dire causata non dall'essere vittima del fatto ingiusto in sé ma dall'essere legato alla vittima da un rapporto affettivo o semiprofessionale (concorrente/conducente).

Non è dato quindi riscontrare, per il Marco Corberi, quella stringente relazione di causa effetto tra il “fatto ingiusto” e il fatto punibile.

E' da sottolineare, per concludere sul punto, che entrambi gli incolpati hanno dimostrato una evidente, se non premeditazione, preordinazione dell'atto colpevole che esclude di per sé la immediatezza della reazione, sia pure interpretata in senso temporalmente elastico.

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE. AVERE L'INFRAZIONE DETERMINATO O CONCORSO A DETERMINARE UNA TURBATIVA VIOLENTA DELL'ORDINE PUBBLICO – SIG. LUCA CORBERI

Infine, ed viceversa, è da accogliere la doglianza circa la contestazione della aggravante contestata al solo sig. Luca Corberi.

Se pure il gesto del Luca Corberi sia di una gravità inaudita, soprattutto per le conseguenze disastrose che avrebbe potuto avere sulla incolumità dell'Ippoliti e di altri conduttori malcapitati, esso piuttosto si avvicina teoricamente alla figura di un tentativo di lesioni personali, vale a dire un comportamento che lederebbe un bene protetto singolo e non il bene collettivo del generalizzato ordine pubblico, cioè del buon assetto o regolare andamento del vivere civile.

#### CONCLUSIONI

In ogni caso la gravità intrinseca dei fatti addebitabili, la conclamata violazione degli articoli 8,1 e 8.4 del RSN quale condotta scorretta e intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti, in uno con l'applicazione delle aggravanti sopra contestate, escludendo qualsiasi giudizio di equivalenza non essendo state riconosciute circostanze attenuanti, sono sufficienti per ritenere a carico del sig. Marco Corberi e del sig. Luca Corberi la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 227.4 consistente nel comportamento scorretto qualificato da una particolare gravità, punibile pertanto con la radiazione. L'Appello da questi proposto deve quindi essere respinto.

#### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva Federale di Appello respinge il reclamo.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale.

Manda la Segreteria per la comunicazione alla Giunta Sportiva della federazione ACI Sport per quanto di competenza ai sensi dell'art. 227.13 del RSN.

Roma, 5 marzo 2021

Il Presidente Relatore